

CONSORZIO N. 5 – GELA

STATUTO

Capo I

NATURA GIURDICA, SEDE, FINI, COMPENSORIO, PERIMETRO

Art.1

Natura giuridica, sede

Il Consorzio di bonifica 5 - Gela, costituito con decreto del Presidente della Regione n.153 del 23.05.1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.49 del 6.9.1997, che opera, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.45/95 sull'intero territorio delimitato con decreto del Presidente della Regione n. 35 dell'8.02.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.19 del 20.04.1996, è retto dal presente statuto.

Il Consorzio, ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art.5, 4° comma, legge regionale 25 maggio 1995, n.45, ha sede in Gela.

Art.2

Finalità, funzioni istituzionali e compiti

Ai sensi dell'art.1 della legge regionale n.45/95 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art.2 della legge regionale n.45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art.7 della legge regionale n.45/95 nonché i compiti di cui all'art.8 della citata legge regionale n.45/95 e cioè:

- 1) la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
- 2) la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1;
- 3) la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art.7 della legge regionale n.45/95;
- 4) la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7, legge regionale n.45/95);

5) l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3;

6) la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuzione sulla base dei criteri indicati all'art.10 della legge regionale n.45/95;

7) la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

8) L'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;

9) La formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;

10) La partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

11) Le attività di progettazione di cui all'art.5 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n.45 e successive integrazioni e modificazioni;

12) La progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;

13) Eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.

Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione.

Art.3

Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha. 134.771 che ricadono nelle provincie e comuni di cui alla seguente tabella:

